

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT

(Sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac»)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del ... tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013³ che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT⁴ è approvato.

² Conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea del soddisfacimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1.

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono adottate nelle versioni qui annesse:

RS

¹ RS 101

² FF 201X XXXX

³ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), GU n. L 180 del 29.6.2013, pag. 1

⁴ RS...; FF

⁵ RS 0.142.392.68

1. Modifica della legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri,
2. Modifica della legge del 26 giugno 1998⁷ sull'asilo.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi di cui all'articolo 2.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁶ RS 142.20
⁷ RS 142.31

Allegato

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁸ sugli stranieri (LStr)*Art. 111d cpv. 5*

⁵ I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino. Non possono neppure essere trasmessi a organizzazioni internazionali o enti privati.

Art. 111i

¹ I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino e che non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del respingimento per l'intero periodo tra il fermo e l'allontanamento.

² Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti:

- a. il luogo e la data del fermo in Svizzera;
- b. il sesso della persona fermata;
- c. la data del rilevamento delle impronte digitali;
- d. il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;
- e. la data della trasmissione dei dati all'unità centrale;
- f. il codice dell'utente autorizzato.

^{2bis} I dati rilevati secondo i capoversi 1 e 2 sono trasmessi all'unità centrale entro 72 ore dall'intercettazione della persona. Se l'interessato è incarcerato per una durata superiore a 72 ore, la consegna dei dati deve avvenire prima della scarcerazione.

^{2ter} Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento delle impronte digitali, queste ultime vanno consegnate al sistema centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento delle impronte digitali, queste ultime vanno trasmesse al sistema centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.

⁸ RS 142.20

²_{quater} Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.

³ I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

⁴ I dati rilevati in base ai capoversi 1, 2 e 3 sono trasmessi all'UFM, che li inoltra all'unità centrale.

⁵ I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura del sistema centrale e distrutti automaticamente 18 mesi dopo il rilevamento delle impronte digitali. L'UFM chiede senza indugio al sistema centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:

- a. ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera;
- b. ha lasciato il territorio degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
- c. ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

⁶ Le procedure di cui ai capoversi 1–5 sono rette dagli articoli 102*b*, 102*c* e 102*e* LAsi.

2. Legge del 26 giugno 1998⁹ sull'asilo (LAsi)

Art. 102*a*^{bis} cpv. 2-3 Eurodac

² Entro 72 ore dalla presentazione della domanda trasmette al sistema centrale i dati seguenti:

- a. il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera;
- b. il sesso del richiedente;
- c. le impronte digitali rilevate conformemente all'articolo 99 capoverso 1;
- d. il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;
- e. la data del rilevamento delle impronte digitali;
- f. la data della trasmissione dei dati al sistema centrale;
- g. il codice dell'utente autorizzato.

^{2bis} Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento delle impronte digitali, queste ultime vanno consegnate al sistema centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rile-

⁹ RS 142.31

vamento delle impronte digitali, queste ultime vanno trasmesse al sistema centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.

^{2ter} Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.

^{2quater} L'Ufficio federale comunica al sistema centrale anche i dati seguenti:

- a. la data dell'arrivo in Svizzera, se lo straniero è preso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 603/2013¹⁰;
- b. la data dell'arrivo in Svizzera, se lo straniero è ripreso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 603/2013;
- c. la data della partenza, se vi è la prova che un richiedente, di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 603/2013, ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati vincolati da un accordo d'associazione alla normativa di Dublino;
- d. la data dell'allontanamento o della partenza del richiedente dal territorio degli Stati vincolati da un accordo d'associazione alla normativa di Dublino, se l'allontanamento è eseguito con successo;
- e. la data della decisione, se la Svizzera accetta la competenza per l'esame della domanda.

³ I dati trasmessi sono registrati nella banca dati Eurodac e automaticamente confrontati con i dati che già vi si trovano. Il risultato del confronto è comunicato all'Ufficio federale.

Art. 102a^{ter} (nuovo) Verifica delle impronte digitali Eurodac

¹ Un perito controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione Eurodac.

² L'Ufficio federale definisce le qualifiche del perito in materia d'impronte digitali.

Art. 102c cpv. 5

⁵ I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino. Non possono neppure essere trasmessi a organizzazioni internazionali o enti privati.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), GU n. L 180 del 29.6.2013, pag. 1